

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 434)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 gennaio 1969 (V. Stampato n. 627)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NATALI)

di concerto col Ministro dell' Interno

(RESTIVO)

e col Ministro delle Finanze

(FERRARI AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 1969*

Proroga del termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonchè l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, è prorogato fino al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi posti in essere nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311.